

TRUFFA DELL'EURIBOR

ECCO IL PRIMO RISULTATO DI UNA NOSTRA ULTIMA BATTAGLIA, IL PRIMO GIUDICE CHE ORDINA LA VERIFICA DA PARTE DEL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI RICALCOLARE GLI INTERESSI TENENDO CONTO DELLA MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR E LA CONSEGUENTE NULLITÀ PARZIALE DELLO STESSO.

COME RIBADIAMO SEMPRE, PERIZIARE I RAPPORTI È FONDAMENTALE!

NR. 4816/2016 R.G.

TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16.5.2017:

OSSERVA

Va disposta C.T.U. ricostruttiva dei rapporti di dare/avere tra le parti, effettuando due ipotesi di ricalcolo dei rapporti tra le parti riguardanti il mutuo ipotecario stipulato in data 15.1.1999.

1. Con la prima ipotesi il C.T.U. verificherà se sono stati applicati interessi anatocistici nel periodo di preammortamento del mutuo, provvedendo, ove così fosse, alla loro eliminazione. Verificherà, inoltre, se la banca abbia determinato l'ammontare delle rate del mutuo, applicando correttamente lo spread sull'euribor contrattualmente pattuito, effettuando i necessari ricalcoli laddove la doglianza attorea sia fondata. Dovranno, inoltre, essere eliminati gli interessi anatocistici a decorrere dal 01.01.2014 in applicazione del novellato art. 120 TUB.

2. Con la seconda ipotesi, oltre alle verifiche di cui sopra, il C.T.U. determinerà gli interessi delle rate riferite, in tutto o in parte, al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, lett. a) [applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria]. Tale ipotesi tiene conto degli effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice, la quale ha riscontrato una violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'art. 53 dell'Accordo sull'Area Economica Europea in quanto alcuni istituti di credito, deputati alla formazione dell'Euribor, hanno messo in atto pratiche discorsive della concorrenza per alterare l'andamento normale dei componenti di prezzo rilevanti a quel fine. La riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.

3. Il C.T.U. acquisirà copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluito nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm.



4. Con tali adempimenti la causa è matura per la decisione, sicché può essere indicata, oltre all'udienza per l'esame della consulenza, l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

P.Q.M.

1) Nomina quale C.T.U. il dott. Andrea Fontana con il compito di rispondere al seguente quesito: *"Il C.T.U., letti gli atti di causa ed acquisita copia cartacea del fascicolo dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. confluente nel processo esecutivo n. 809/2014 R. es. Imm., ridetermini i rapporti di dare/avere tra le parti relativi al mutuo ipotecario rep. n. 61.527/9851 concesso a Immobiliare G.A.S.M.A. srl in data 15.1.1999 fino al 29.9.2014 [data della notifica dell'atto di precetto] nel rispetto delle indicazioni di cui in motivazione"*

2) Rinvia all'udienza del 15.6.2017 ore 11.00 per il conferimento dell'incarico al C.T.U.

3) Indica l'udienza del 28.11.2017 ore 10.00 per l'esame della consulenza

4) Indica l'udienza del 19.06.2018 ore 11.00 per la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi

Padova, 6 giugno 2017

IL CASO .it
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
06/06/2017
Il Cancelliere
Il Cancelliere
Chiara Marangoni
CANCELLERIA DI PADOVA
Il G.I.
Dott. Luca Marani
Luca Marani

